

(N. 1574)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TUPINI, TARTUFOLI, ROMANO Domenico, MACRELLI, CARELLI, CICCOLUNGO, ELIA, PERSICO, CINGOLANI, BOSCO LUCARELLI, RIZZO Giambattista, GUGLIELMONE, BO, CARRARA, SALOMONE, LANZARA, OTTANI, SALVI, FOCACCIA, SANTERO, GALLETTO, TOSATTI, LORENZI, PASQUINI, ZELIOLI, FANTONI, CIASCA, MENGHI, VARRIALE, MERLIN Umberto, LAVIA, DE BOSIO, CONCI, SANTONASTASO, BERGAMINI, MARCHINI CAMIA, ANGELINI Cesare, SCHIAVONE, NACUCCHI, VENDITTI, FARIOLI, BUIZZA, LOVERA, GRAVA, DI ROCCO, BRACCESI, TURCO, RUSSO, SAGGIORO, PAGE, GENCO, SACCO, TOMMASINI, PIEMONTE, SILVESTRINI, CANALETTI GAUDENTI, VIGIANI, CARBONI, ANGELINI Nicola, LANZA, GELMETTI, SPALLINO, PALLASTRELLI, GUARIENTI, PEZZINI, MARTINI, BOGGIANO PICO, MOMIGLIANO, PEZZULLO, ARMATO, LAMBERTI, MAGLIANO, TRAINA, PAZZAGLI, ZOTTA, DONATI, BENEDETTI Luigi, LEPORE, MARCONCINI, CESCHI, ITALIA, PERINI, GASPAROTTO, CORBELLINI, GERINI, MAZZONI, TOMASI DELLA TORRETTA, ALBERTI Antonio, CARON Giuseppe

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 1951

Modalità di rimborso da parte degli Enti locali
delle somme riguardanti opere eseguite sui fondi erogati contro la disoccupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi, che maggiormente nell'immediato dopo-guerra preoccuparono il Governo, fu quello riguardante il fenomeno grave della disoccupazione operaia ed artigiana.

Oltre ai vari provvedimenti legislativi, emanati in materia di opere pubbliche per ripristinare e ricostruire quelle danneggiate o distrutte dalla guerra, altri ne furono adottati per la esecuzione, a cura dello Stato, di opere pubbliche di interesse di Province, Comuni ed enti pubblici soprattutto per assorbire, nella misura massima possibile, la mano d'opera

disoccupata specialmente nei centri dove non vi era da provvedere a lavori di riparazione di danni bellici nè vi era possibilità di altre opere di conto dello Stato.

In base ai diversi provvedimenti emanati per tale scopo, tra il 1945 ed il 1948 lo Stato poté mettere in cantiere per conto degli Enti suddetti, un complesso di opere pubbliche per oltre 100 miliardi; si è trattato quasi sempre di opere intese a migliorare le condizioni di vita della popolazione, come strade, acquedotti, fognature, ecc. il cui finanziamento gli Enti interessati, specie in quei primi tempi

della ripresa dopo la liberazione del territorio nazionale, non avrebbero potuto affrontare con gli scarsi mezzi dei loro bilanci; mentre si manifestavano di estrema urgenza non solo per lo stato deplorabile di abbandono in cui erano venuti a trovarsi quasi tutti i Comuni a causa degli eventi bellici ma altresì per il gran numero di disoccupati reclamanti dovunque e legittimamente un minimo di lavoro e di occupazione.

Da quanto si è potuto rilevare le regioni dove maggiormente hanno avuto applicazione le suddette disposizioni di favore sono: Sicilia, dove gli enti devono rimborsare oltre 10 miliardi e mezzo di lire, Campania, con oltre 5 miliardi, Lazio con circa 5 miliardi, Abruzzo Toscana, Emilia, Veneto con 3 miliardi e mezzo circa ciascuna, Puglia con circa 4 miliardi, Marche con oltre 2 miliardi, Basilicata con 1.700.000.000, ma anche le altre, sia pure per somme inferiori, hanno tutte fruito del beneficio dell'anticipazione da parte dello Stato.

Gli Enti che hanno beneficiato delle accennate provvidenze si sono obbligati a rimborsare allo Stato la metà della spesa da questo incontrata per le suddette opere di loro interesse. Ed il rimborso deve essere effettuato in trenta annualità costanti senza interessi, a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui è intervenuto il collaudo dei lavori.

Per una parte delle opere eseguite il termine pel rimborso è scaduto ma per la massima parte è ancora da scadere: comunque si può calcolare che lo Stato debba recuperare complessivamente circa 60 miliardi nei trenta anni.

A misura che si vanno espletando le procedure per ottenere il rimborso delle spese suindicate, da parte degli enti interessati si prospetta la difficoltà in cui essi vengono a trovarsi, di non poter cioè far fronte ad altre spese per opere pubbliche egualmente indispensabili ed urgenti sia per corrispondere alle accresciute esigenze della vita civile, sia per combattere la perdurante disoccupazione.

È appunto per siffatte considerazioni che è sembrato conveniente consentire agli enti suddetti di utilizzare le somme che dovrebbero rimborsare allo Stato in opere di completa-

mento di quelle già iniziate e non ultimate ovvero in opere nuove. Ed a questo intento è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'esonero degli enti dal rimborso delle somme dovute allo Stato per i lavori da questo eseguiti nel loro interesse, a condizione che essi realizzino altre opere pubbliche nuove o il completamento di quelle già iniziate, per un importo pari al valore attuale delle trenta rate annuali dovute allo Stato, scontate al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui da questa concessi.

L'articolo 2 determina gli istituti di credito con i quali gli enti che non possano provvedere alla spesa delle nuove opere sono autorizzati a contrarre mutui, e stabilisce inoltre il limite di questi ed il tasso di interesse in base al quale possono scontare le trenta annualità di debito dovute allo Stato, quando i detti mutui si contraggono con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. In questo caso infatti il tasso di sconto è aumentato di un punto, allo scopo di compensare l'onere derivante dal maggior saggio di interesse praticato dagli Istituti in parola.

Con l'articolo 3 si fissano i termini entro i quali gli enti interessati devono presentare la domanda con i progetti per ottenere la sospensione della riscossione delle rate maturate a loro carico a favore dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori e determina le modalità per la revoca della sospensione del pagamento delle rate di cui all'articolo precedente, e quelle per l'annullamento definitivo del debito degli Enti verso lo Stato.

Considerati i fini ai quali si tende con l'esecuzione delle opere previste dal presente disegno di legge, sembra opportuno dichiarare senz'altro la loro pubblica utilità, ed a ciò si provvede con l'articolo 5 mentre con l'articolo 6 si propone di dichiarare che la legge entra senz'altro in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, stante l'urgenza dei provvedimenti cui essa si riferisce.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le amministrazioni provinciali e comunali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli enti pubblici di assistenza che, a termine dei decreti legislativi 10 agosto 1945, n. 517; 12 ottobre 1945, n. 690; 1° marzo 1946, n. 96; 23 marzo 1946, n. 273; 27 giugno 1946, n. 27; 2 agosto 1946, n. 52; 11 agosto 1946, n. 80; 13 settembre 1946, n. 192; 1° dicembre 1946, n. 575; 1° dicembre 1946, n. 612; 24 gennaio 1947, n. 53; 28 febbraio 1947, n. 122; 7 maggio 1947, n. 339; 1° dicembre 1947, n. 1357; 5 marzo 1948, n. 1521; 17 aprile 1948, n. 738 e delle leggi 29 dicembre 1948, n. 1521 e 29 dicembre 1948, n. 1522, abbiano ottenuto la esecuzione di opere pubbliche di loro interesse, possono essere esonerati dal rimborso della metà della spesa sostenuta dallo Stato che essi si sono obbligati di effettuare in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, qualora eseguano nuove opere pubbliche di loro competenza oppure opere di completamento di quelle iniziate per loro conto dallo Stato, e sempre che le opere stesse importino una spesa il cui importo sia almeno pari al valore attuale delle trenta annualità costanti sopra indicate, scontate al tasso di interesse praticato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Gli Enti di cui all'articolo 1 quando non provvedano con mezzi propri al finanziamento delle opere indicate nel citato articolo 1, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito nel limite di spesa risultante dai preventivi dei progetti debitamente approvati a termini del successivo articolo 3.

Se il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse da applicarsi per lo sconto delle trenta annualità di debito verso lo Stato, è elevato di un punto.

Alle operazioni di mutuo previste dal presente articolo non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 1 gli enti interessati devono presentare, entro tre mesi dalla data del collaudo delle opere eseguite per loro conto dallo Stato, domanda alla Prefettura con l'indicazione dei lavori che intendano eseguire e dei mezzi finanziari con cui possano fare fronte alla spesa: alla domanda va unito il progetto dei lavori.

Gli enti, ai quali sia stato già comunicato l'addebito delle quote di spesa da rimborsare allo Stato, devono presentare alla Prefettura domanda, corredata del progetto dei lavori come al precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Prefettura, ricevuta la domanda provvede all'esame in linea tecnica, nei modi di legge, del progetto dei lavori.

Dopo l'approvazione di questo in linea tecnica ed amministrativa, il Prefetto ne dà comunicazione all'Intendenza di finanza, la quale dispone la sospensione della riscossione delle quote di rimborso allo Stato scadute e da scadere, nonchè all'ingegnere capo del Genio civile agli effetti del successivo articolo.

Art. 4.

I lavori autorizzati ai sensi del precedente articolo 3 devono essere iniziati entro un anno dalla data di approvazione del progetto e completati non oltre due anni dalla suddetta data.

Nel caso che i suddetti termini siano lasciati scadere infruttuosamente dagli Enti, l'Ufficio

del Genio civile, previo accertamento, ne dà comunicazione alla Prefettura ed all'Intendente di finanza, il quale provvede a mettere in riscossione le rate maturate.

Per gli Enti che abbiano ultimato i lavori nei termini, l'Intendente di finanza, previo accertamento dell'Ufficio del Genio civile, promuove il provvedimento di annullamento del debito verso lo Stato.

Art. 5.

Le opere da eseguire in base alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

QUOTE ANTICIPATE DALLO STATO PER OPERE PUBBLICHE STRA-
ORDINARIE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE DI CUI GLI
ENTI INTERESSATI SI SONO OBBLIGATI AL RIMBORSO IN TRENTA
ANNUALITÀ SENZA INTERESSI

PIEMONTE	L.	1.819.980.731 —
LOMBARDIA	»	2.372.557.000 —
VENETO	»	3.467.302.791 —
TRENTINO	»	357.062.717 —
LIGURIA	»	2.070.000.000 —
EMILIA	»	3.650.239.531 —
TOSCANA	»	3.460.562.093 —
MARCHE	»	2.353.585.500 —
ABRUZZI	»	3.559.700.000 —
UMBRIA	»	772.497.834,50
LAZIO	»	4.763.836.290,50
CAMPANIA	»	5.011.378.947,54
BASILICATA	»	1.743.461.000 —
PUGLIE	»	3.968.039.992 —
CALABRIA	»	3.228.701.500 —
SICILIA	»	10.575.087.500 —
SARDEGNA	»	2.140.000.000 —
	L.	<u>55.393.992.927,54</u>

PROVVEDIMENTI CON I QUALI SONO STATE AUTORIZZATE SPESE PER OPERE STRAORDINARIE ANCHE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE

- Decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517 - *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 1945.
Decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 690 - *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1945.
Decreto legislativo 1° marzo 1946, n. 96 - *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 1946.
Decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 273 - *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 1946.
Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 27 - *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 1946.
Decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 53 - *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1946.
Decreto legislativo 11 agosto 1946, n. 80 - *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1946.
Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 192 - *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 1946.
Decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 575 - *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 1947.
Decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 612 - *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1947.
Decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 53 - *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 1947.
Decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 122 - *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 1947.
Decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 339 - *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1947.
Decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1357 - *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 1947.
Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 - *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 1948.
Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 738 - *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1948.
Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 (E. R. P.) - *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 1949.
Legge 29 dicembre 1948, n. 1522 - *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 1949.